

STATUTO SOCIALE DEI "MARATONETI GENOVESI"

Della Società e dei Soci

- 1) E' costituita con sede in Genova, Piazza Leopardi 3 C.A.P. 16145, una Società che assume la denominazione di "Maratoneti Genovesi", associazione sportiva dilettantistica, con finalità sportive e sociali, in conformità alle norme del CONI e della FIdAL.
- 2) La Società si prefigge lo scopo di promuovere a livello amatoriale lo sport della corsa e quello della marcia, partecipando, propagandando e organizzando manifestazioni podistiche competitive e non. Organizza la partecipazione dei Soci e di altri gruppi amatoriali a manifestazioni podistiche. Essa altresì ha lo scopo di costituire per i Soci un momento e uno spazio di ricreazione, di svago e di ritrovo tra amici; a tal fine la Società organizzerà, durante l'anno sociale allenamenti e/o corse collegiali, gite ed escursioni, pranzi o cene sociali e qualsiasi altra attività di gruppo. Essa non ha scopo di lucro.
- 3) L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) La Società è composta di Soci:
 - ORDINARI
 - ONORARI
 - SOSTENITORI
 - SIMPATIZZANTI

Sono Soci ordinari coloro che, avendo presentato regolare domanda di ammissione come da articolo 5, versano la quota sociale annuale e la quota di iscrizione una tantum, fissate dal Consiglio Direttivo, e partecipano alle attività sociali.

Sono Soci onorari gli enti, ditte o persone che, avendo acquisito particolari benemerienze verso la Società o verso lo sport, vengono considerati tali con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori i Soci ordinari che, oltre alla quota sociale annuale, versano un contributo a favore della Società nella misura minima fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci simpatizzanti tutti coloro che versano la quota sociale annuale ridotta fissata dal Consiglio Direttivo. I Soci simpatizzanti possono accedere alla sede sociale, acquistare il materiale sociale e partecipare alle assemblee; non possono accedere ai campi di allenamento e partecipare alle gare come membri della Società.

Le somme versate per tesseramento o per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili anche in caso di recesso o espulsione.

Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il numero dei Soci è illimitato.

- 5) Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare apposita domanda. Tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo; in caso di non accettazione il Consiglio non è tenuto a specificarne i motivi. Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto, le eventuali modifiche e i regolamenti fissati di volta in volta. In qualsiasi momento dell'anno avvenga l'iscrizione il Socio dovrà versare l'intera quota sociale per l'anno in corso, oltre alla quota di iscrizione, a meno che non si tratti degli ultimi due mesi, nel qual caso l'iscrizione ha effetto per l'anno sociale successivo, salva contraria richiesta del richiedente. Potranno esercitare il diritto di voto nelle Assemblee solo i Soci maggiorenni, mentre per la partecipazione all'attività sportiva si rimanda ai regolamenti FIdAL vigenti.
- 6) La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da presentarsi per iscritto;
 - b) per morosità a causa di ritardo superiore a due mesi nel pagamento delle quote

sociali;

- c) per espulsione pronunciata contro il Socio che commetta azioni che arrechino danni morali o materiali, entro o fuori della Società, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

Il provvedimento di espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea nella sua prima riunione.

- 7) Il Socio moroso è riammesso nei suoi diritti mediante il pagamento delle quote arretrate.
- 8) Sono temporaneamente esclusi dal pagamento delle quote sociali, pur conservando i diritti di Socio, quei Soci per i quali il Consiglio Direttivo riterrà giusti i motivi addotti.
- 9) Ogni Socio può partecipare individualmente a corse e/o marce ovunque organizzate; la Società comunicherà a quali corse intenda partecipare come gruppo.
Il Socio potrà partecipare alle gare e concorrere all'attribuzione dei premi e riconoscimenti sociali solo se in regola con le norme sanitarie vigenti.
Il Socio, per quanto possibile, deve partecipare alle corse e/o marce con la maglietta o la tuta sociale. Tale norma è obbligatoria per le gare indicate dal Consiglio Direttivo, in particolare per quelle facenti parte del campionato sociale competitivo.
- 10) I premi che verranno assegnati alla Società come gruppo, dovranno essere consegnati dai Soci che li ritireranno al segretario che ne curerà il trasporto in sede e l'annotazione nel registro del patrimonio sociale.
- 11) Il Socio deve osservare lo Statuto, nonché tutte le deliberazioni che venissero prese dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Del patrimonio sociale

- 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni di proprietà dell'associazione, dalle quote sociali, da contributi, lasciti, erogazioni liberali e dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione. Inoltre è costituito dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, salvo diversa disposizione di legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Dell'assemblea

- 13) Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire entro il primo bimestre di ogni anno.
La convocazione delle assemblee dei Soci deve avvenire per avviso scritto da inviarsi ai Soci stessi, con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima.
L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, che dovranno presentare domanda al Presidente della Società proponendo l'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 14) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riterrà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti; la seconda convocazione può aver luogo due ore dopo la prima.
Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, richiedono la metà più uno dei voti validi, esclusi gli astenuti, salvo i casi previsti dagli articoli 18 e 34.
- 15) L'assemblea elegge tra i presenti un Presidente per la disciplina della propria seduta, il quale si nominerà un Segretario per la redazione del verbale.

- 16) L'assemblea ordinaria annuale:
- a) approva la relazione morale e tecnica sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) approva il rendiconto economico e finanziario;
 - c) approva il programma dell'attività da svolgere;
 - d) approva lo Statuto e le relative modifiche;
 - e) elegge ogni due anni, con tre elezioni distinte, il Presidente, i Consiglieri e i Probi Viri; le cariche sono incompatibili tra loro;
 - f) decide su qualunque affare di interesse sociale.
- 17) L'assemblea straordinaria decide su tutte le questioni che il Presidente della Società e/o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno sottoporle e su quelle proposte dai Soci.
- 18) Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto dovranno essere prese con un numero di voti che rappresenti almeno due terzi dei Soci presenti.
- 19) Possono partecipare alle assemblee tutti i Soci. E' possibile delegare un altro Socio. Ogni Socio può ricevere al più una delega.
- 20) Le questioni personali e le nomine di qualunque specie sono votate per via di scrutinio segreto.

Del Consiglio Direttivo

- 21) La Società è retta da un Consiglio Direttivo i cui componenti, il Presidente e otto Consiglieri, sono eletti dall'assemblea tra tutti i Soci che si saranno candidati, secondo le norme. Il Consiglio dura in carica due anni.
- 22) Esso si compone di:
- un Presidente;
 - otto Consiglieri di cui tre, eletti dal Consiglio, ricoprono le funzioni di Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario.
- 23) Nelle elezioni di cui agli articoli 21, 22, 30 e 32, nei casi di parità, salvo rinunce scritte, prevarrà il Socio con maggiore anzianità sociale e successivamente anagrafica.
- 24) Il Presidente rappresenta legalmente la Società.
- 25) Il Segretario cura l'amministrazione sociale, tiene la corrispondenza, conserva l'archivio, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni dello stesso. Egli inoltre è tenuto a conservare e aggiornare il registro del patrimonio sociale che, oltre a quanto detto nell'articolo 12, comprende:
- a) i trofei (coppe, targhe, medaglie etc.) aggiudicati in gare e/o marce alla Società come gruppo;
 - b) materiali e indumenti;
 - c) qualsiasi altro bene appartenente alla Società.
- 26) Il Segretario è responsabile delle somme a lui consegnate; effettua i pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo; deve rendere conto della gestione al Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne sarà richiesto e all'assemblea. Egli è tenuto a conservare ed aggiornare il registro delle entrate (costituite dalle quote sociali e da eventuali sponsorizzazioni) e delle uscite.
- 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno dal Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipino almeno cinque dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
- 28) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 29) Saranno dichiarati decaduti i componenti il Consiglio Direttivo che non interverranno per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle sedute consiliari.
- 30) In caso di dimissioni, decadenza o espulsione del Presidente il Vicepresidente ne assume le funzioni e convoca l'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni. Il

Presidente uscente cessa di far parte del Consiglio.

In caso di dimissioni, decadenza o espulsione di un Consigliere subentra al suo posto il primo dei non eletti. Se la lista dei non eletti si esaurisce, si procederà a nuove elezioni solo nel caso in cui il Consiglio non comprenda almeno il Presidente e quattro Consiglieri.

In caso di dimissioni, decadenza o espulsione contemporanea di cinque o più componenti del Consiglio si procederà a nuove elezioni.

Gli eletti subentranti o i nuovi eletti secondo le norme del presente articolo restano in carica fino al termine del mandato biennale.

31) Il Consiglio Direttivo:

- a) esamina le domande di ammissione decidendo su di esse e accetta le dimissioni dei Soci;
- b) adotta eventuali provvedimenti disciplinari;
- c) redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; tale rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio;
- d) predispone la relazione morale e tecnica sull'attività svolta e il programma dell'attività da svolgere;
- e) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- f) amministra il patrimonio sociale;
- g) stabilisce la misura delle quote annuali e delle quote di iscrizione;
- h) provvede a qualsiasi pratica di carattere sociale.

Dei Probi Viri

32) I Probi Viri sono tre Soci di età non inferiore a 40 anni, iscritti da almeno 5 anni, eletti dall'assemblea con incarico biennale, che hanno il compito di conciliare qualsiasi divergenza nata tra i Soci. Essi dovranno anche pronunciarsi sui reclami che potessero insorgere per la reputata non giusta applicazione del presente Statuto e anche per quei casi non contemplati dallo stesso che dovessero presentarsi.

In caso di dimissioni, decadenza o espulsione di uno o più Probi Viri subentrano i primi tra i non eletti, mantenendo il numero di tre membri. Se la lista dei non eletti si esaurisce, si procederà a nuove elezioni; gli eletti subentranti o i nuovi eletti secondo le norme del presente articolo restano in carica fino al termine del mandato biennale.

Della durata e dello scioglimento

33) La durata della Società è indeterminata.

34) La Società non potrà sciogliersi che per voto dell'assemblea generale dei Soci appositamente convocata e con il consenso di almeno tre quarti dei Soci presenti.

35) In caso di scioglimento il patrimonio sociale di cui agli articoli 12 e 25 verrà devoluto ad una Società con analoghi scopi e finalità.

Genova, 4 Ottobre 2002